



# COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

---

## DIRETTIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### Indice

---

Art. 1	Oggetto	pag. 2
Art. 2	Destinatari del servizio	pag. 2
Art. 3	Modalità di espletamento del servizio	pag. 2
Art. 4	Utenti del servizio	pag. 2
Art. 5	Iscrizioni	pag. 2
Art. 6	Periodo del trasporto. Scioperi, assemblee, variazioni generalizzate di inizio e termine lezioni	pag. 3
Art. 7	Accompagnatori	pag. 3
Art. 8	Sicurezza al punti di fermata	pag. 3
Art. 9	Comportamento degli utenti	pag. 4
Art.10	Pagamento del servizio	pag. 4
Art.11	Rapporti con gli Istituti Scolastici	pag. 4
Art.12	Rinvio	pag. 4

---

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 5 luglio 2019

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per garantire l'accesso e la qualificazione del sistema scolastico, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

#### **Art. 2 – Destinatari del servizio**

Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo, nonché degli iscritti alla scuola materna.

Il servizio viene reso all'interno del territorio comunale e zone limitrofe (entro il territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val d'Arda) per gli alunni e gli studenti delle scuole sopramenzionate, nel tragitto fermata-scuola e viceversa con un percorso di andata per l'accesso ai plessi scolastici e ritorno dagli stessi alla rispettiva fermata di rientro.

Sono previste per ogni utente due corse giornaliere e non sono ammessi ulteriori percorsi, se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di sicurezza.

Il servizio è rivolto a facilitare l'accesso alla scuola da organizzarsi da parte dell'amministrazione con l'obiettivo di renderne massima l'efficacia, in condizioni di sicurezza, compatibilmente con le somme stanziare per il suo soddisfacimento.

#### **Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto o con forma mista di gestione diretta e appalto.

I mezzi di trasporto devono essere conformi ed idonei a quanto stabilito dalla legge.

I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

I tragitti, i punti di fermata e gli orari vengono definiti sulla base del complesso dei tempi da rispettare, in base alle esigenze e ai tempi di svolgimento delle lezioni, oltre che alla disponibilità dei mezzi a disposizione.

L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata collettivi lungo il tragitto degli scuolabus.

Gli alunni verranno depositati e prelevati all'interno del cortile della scuola.

Il tempo di permanenza sugli automezzi è quello strettamente necessario per avere il servizio più efficiente compatibilmente con le scelte economico-organizzative dello stesso.

#### **Art. 4 – Utenti del servizio**

Possono fare richiesta del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo e alle scuole materne.

Il servizio di trasporto per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi di percorrenza ed orari di svolgimento delle lezioni, non può essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa-scuola e viceversa.

Sono esclusi dal servizio coloro che non accettano le presenti disposizioni e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste.

Gli alunni abitanti in altri comuni potranno avvalersi del servizio previo accordo e/o convenzione tra il comune in cui sono residenti e il Comune di Lugagnano Val d'Arda.

#### **Art. 5 – Iscrizioni**

L'iscrizione al servizio deve essere inoltrata entro i termini fissati dall'Ufficio preposto all'organizzazione dello stesso e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio del calendario scolastico.

Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'accettazione della domanda è subordinata al saldo di eventuali somme arretrate (per tutti i servizi scolastici) relative ad anni precedenti.

L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al comune in forma scritta.

All'atto della iscrizione i genitori, oltre a specificare, le generalità, la scuola frequentata, il percorso ed il periodo richiesto (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno), dichiareranno i nominativi delle persone maggiorenni autorizzate a prendere in custodia i bambini o gli studenti alla fermata dello scuolabus.

Dovranno inoltre sottoscrivere l'impegno al versamento delle quote dovute con le modalità e le scadenze che verranno indicate.

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'incondizionata accettazione delle presenti disposizioni.

#### **Art. 6 - Periodo del trasporto - Scioperi, assemblee, variazioni generalizzate di inizio e termine lezioni.**

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intera durata dell'anno scolastico (compresi i periodi di esami per le prove scritte qualora richiesto), secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).

In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".

#### **Art. 7 – Accompagnatori**

E' prevista la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus per il trasporto di alunni delle sole scuole materne, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 4 delle presenti disposizioni.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto dall'accompagnatore presso gli uffici comunali o stazione carabinieri ai quali verrà segnalato quanto avvenuto e che provvederanno ad avvertire i genitori o loro delegati.

Nel caso in cui, in assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sia condotto e sorvegliato presso gli uffici comunali, i genitori, salvo casi eccezionali documentati, dovranno corrispondere al comune una sanzione, la cui misura sarà stabilita dalla Giunta Municipale, a prescindere dalla durata del ritardo.

Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della riscossione coattiva.

#### **Art. 8 - Sicurezza ai punti di fermata.**

Lo scuolabus si ferma, di norma, sulla destra della carreggiata stradale, possibilmente al di fuori della sede stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.

I tempi di fermata dei pulmini solo quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza, ai danni dei ragazzi.

Durante lo stazionamento degli alunni alle fermate, data l'impossibilità da parte del Comune di mettere a disposizione personale di vigilanza, si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, da situazioni di potenziale pericolo.

Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

I genitori, o le persone maggiorenni autorizzate, sono responsabili della presa in carico dei ragazzi al momento dell'arrivo ai rispettivi domicili.

Si richiede ai genitori o a chi ha la patria potestà un comportamento corretto e l'adozione di tutte le cautele, dettate dalla normale prudenza, per evitare ogni eventuale pericolo, in particolare:

- Fare stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata e attendere per la salita che l'autobus sia fermo e abbia aperto le portiere, mentre per la discesa si chiede di attendere fino a che l'autobus sia ripartito.

Il genitore o chi ne fa le veci, che per qualsiasi, motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all'autista.

#### **Art. 9 - Comportamento degli utenti**

Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e cose, in particolare, devono:

- rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita e della discesa, ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, come già indicato nel l'articolo precedente;
- prendere immediatamente posto a sedere, cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e dell'eventuale personale di vigilanza e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;
- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
- evitare di gettare oggetti dai finestrini.

L'amministrazione valuterà le informazioni inerenti le violazioni pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni.

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni verranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale e potranno prevedere il richiamo verbale, la sospensione temporanea del servizio, la destituzione dal servizio.

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la patria potestà. Allo stesso dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni.

I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere da essi rimborsati.

**Art. 10 – Pagamento del servizio**

Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale.

La tariffa dovuta dovrà essere versata secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di cessazione dall'utilizzo del servizio, è richiesta una comunicazione tempestiva da inoltrare al competente ufficio comunale.

In caso di mancata disdetta per iscritto, l'utente è tenuto a pagare l'intera quota dovuta dall'atto di iscrizione sino al termine del calendario scolastico.

Il mancato pagamento della retta, in tutto o in parte, nei termini indicati nei commi precedenti, comporta a partire dalla scadenza degli stessi, l'esclusione dal servizio, previa comunicazione da parte dell'ufficio scuola.

**Art. 11 – Rapporti con gli Istituti Scolastici**

Copia delle presenti disposizioni e delle eventuali successive variazioni e/o integrazioni verrà consegnata alle autorità scolastiche della scuola dell'obbligo e della materna competenti.

**Art. 12 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive si applica la normativa vigente